

## UNIVERSITÀ DI PARMA

### REGOLAMENTO del CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE - CIDEA

#### **Art. 1 - Costituzione del Centro**

Presso l'Università di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 2 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Energia e l'Ambiente, CIDEA (d'ora in avanti indicato come il Centro). In particolare il Centro si configura come un Centro interdipartimentale di ricerca di cui al DPR 382/80, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università secondo quanto riportato al comma 2.1 del citato Regolamento di Ateneo.

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari delle attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Energia e l'Ambiente – CIDEA.

#### **Art. 2 - Ambiti e obiettivi di ricerca**

Il Centro ha la finalità principale di realizzare, in un contesto regolato da buone pratiche di laboratorio, progetti di ricerca industriale e pre-competitiva integrando e coordinando in specifici ambiti le attività di ricerca dei gruppi operanti presso i Dipartimenti afferenti.

Gli ambiti tecnologici nei quali si colloca l'attività di ricerca svolta dal Centro sono tutti quelli compresi o in qualche modo connessi ai temi dell'Energia e dell'Ambiente. In particolare:

a) Nell'ambito dei temi energetici il Centro intende porsi come riferimento nello studio, tra gli altri, degli aspetti inerenti l'utilizzazione dell'energia, con specifico riferimento alle fonti energetiche rinnovabili e non, ai processi di generazione, di conversione, di trasporto, gestione ed utilizzazione dell'energia con particolare attenzione all'efficienza, alla riduzione dei consumi energetici ed ai possibili impatti sull'ambiente al fine di promuoverne la sostenibilità.

b) Nell'ambito dei temi ambientali il Centro vuole porsi come riferimento nello studio, tra gli altri, degli aspetti connessi con tutti i possibili impatti sull'ambiente causati da attività antropiche e non, relativamente sia al campo biotico che abiotico, con i costi da essi derivanti, con le soluzioni, metodologie e tecnologie di mitigazione degli impatti verso la sostenibilità. Il Centro inoltre intende rispondere alle necessità di acquisire, validare e rendere disponibili dati energetici ed ambientali di interesse per i soggetti pubblici e privati.

c) Il Centro intende inoltre affrontare i temi legati alle acque sia superficiali che sotterranee con riferimento, tra l'altro, all'esplorazione, alla gestione, alla depurazione ed all'utilizzazione delle acque nel rispetto della sostenibilità ambientale ed energetica.

d) Con riferimento alle tematiche di interesse tra gli scopi del Centro sono compresi gli aspetti legati all'analisi ed alla valutazione economica delle filiere energetiche e degli impatti ambientali.

Il Centro si impegna a perseguire le proprie finalità istituzionali con personale, risorse finanziarie e spazi conferiti al Centro dai Dipartimenti partecipanti e da singoli Ricercatori\* aderenti, nonché con personale e risorse finanziarie derivanti dall'attività del Centro stesso.

---

\* Ai fini del presente Regolamento, con il termine "Ricercatori" si intendono i Professori ed i Ricercatori di ruolo dell'Università di Parma.

I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro strumentazioni e laboratori, su richiesta dei Componenti dei Dipartimenti che partecipano al Centro, e previa approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento coinvolto. Le spese di funzionamento delle strumentazioni e dei laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso. Le strumentazioni messe a disposizione dai Dipartimenti potranno essere trasferite in carico al Centro, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento cui la strumentazione afferisce e del Consiglio del Centro. Di norma i rapporti con strutture e istituzioni interessate alle attività del Centro vengono regolamentati tramite apposita convenzione.

### **Art. 3 - Strutture di Ateneo partecipanti al Centro e componenti del Centro**

Partecipano al Centro i Dipartimenti dell'Università di Parma elencati in allegato (all.to n.1).

Sono componenti del Centro i singoli Ricercatori dell'Università di Parma, ovvero esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro, la cui ammissione dovrà avvenire secondo quanto previsto dal successivo art.9.

### **Art. 4 - Autonomia, finanziaria ed amministrativa**

Il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa nell'ambito della normativa vigente. Per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili il Centro è supportato dalla U.O. di riferimento secondo quanto indicato dall'Art.8 lettera B del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

### **Art. 5 - Durata**

Il Centro ha una durata di cinque anni, e può essere rinnovato per uguale periodo con richiesta al Consiglio di Amministrazione deliberata dal Consiglio del Centro secondo quanto disposto dall'art.5 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

### **Art. 6 - Sede**

Il Centro ha sede operativa presso i locali dell'Ateneo siti nel Podere Campagna, come da mappa allegata (all.to 2) e sede amministrativa presso U.O. Ricerca Trasferimento Tecnologico (Campus delle Scienze, Padiglione 27).

### **Art. 7 - Risorse finanziarie**

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti al Centro;
- fondi di ricerca derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi che abbiano come specifico riferimento, o contenuto, la ricerca applicata, industriale e precompetitiva;
- fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- quote di spettanza di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Soggetti Pubblici e Privati per attività di ricerca e consulenza.

### **Art. 8 - Personale**

Il Centro può avvalersi, anche temporaneamente, di personale tecnico ed amministrativo già operante presso i Dipartimenti partecipanti che può essere assegnato, anche con attività a tempo parziale, a prestare la propria attività presso il Centro con delibera dei Consigli di Dipartimento coinvolti e previo assenso dei

soggetti interessati. Inoltre, il Centro può avvalersi di personale assunto a tempo determinato per la realizzazione di specifici progetti con onere finanziario a carico del Centro stesso.

#### **Art. 9 - Adesioni e revoche**

Le domande di nuova adesione o di revoca dei Ricercatori e degli esperti dovranno essere presentate al Direttore del Centro. L'accoglimento delle domande di adesione sarà deciso dal Consiglio del Centro sulla base della congruità con le finalità del Centro stesso delle attività di ricerca che il richiedente intende svolgere nel Centro. Il Direttore comunicherà al Rettore ogni accoglimento di richiesta di adesione o di revoca. L'adesione diviene effettiva a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio del Centro, la revoca diviene effettiva dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

#### **Art. 10 - Organi del Centro**

Sono organi del Centro: il Consiglio e il Direttore del Centro.

Nell'ambito del Centro sono definite le Unità Operative tematiche elencate in allegato (all.to 3).

#### **Art. 11 - Consiglio del Centro**

Il Consiglio è costituito:

-dai Direttori dei Dipartimenti afferenti o loro delegati;

-dai Coordinatori delle Unità Operative;

-dai Ricercatori attivi, intesi come i Ricercatori che hanno responsabilità scientifica di contratti, convenzioni e attività conto terzi, ovvero di progetti di ricerca su bandi competitivi con il Centro (a far data dall'attivazione del contratto/progetto fino al termine dell'anno solare in cui il contratto/progetto arriva a conclusione).

Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Centro.

Il Consiglio:

- elegge il Direttore tra tutti gli afferenti al Centro;
- indica le linee generali dell'attività del Centro all'inizio di ogni anno;
- definisce il programma delle attività del Centro;
- approva la relazione sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro;
- valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla base della apposita relazione predisposta dal Direttore del Centro;
- istituisce o disattiva le Unità Operative tematiche e, su proposta del Direttore, designa per ciascuna di esse un coordinatore (che seduta stante diviene componente del Consiglio stesso), ovvero ne dispone la revoca;
- identifica le eventuali misure correttive da attuarsi;
- approva i contratti e le convenzioni da stipulare con Enti pubblici e/o con privati verificandone la possibilità di svolgimento e la congruità con le finalità istituzionali limitatamente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con enti terzi;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore del Centro o da altri membri del Consiglio;
- delibera in ordine ad eventuali proposte di modifiche da apportare al Regolamento.

Inoltre delibera la proposta di rinnovo o di scioglimento del Centro stesso. In questo caso la deliberazione è assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Al Consiglio partecipa l'unità di supporto amministrativo messa a disposizione dalla U.O. di riferimento secondo quanto riportato nel precedente art.4, che funge da Segretario del Consiglio. In caso di impedimento o di assenza dall'unità di supporto amministrativo, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio del Centro nominato dal Direttore.

In caso di incompatibilità per un oggetto specifico in cui è interessato il Segretario verbalizzante, questi è sostituito da un componente del Consiglio del Centro, designato dal Direttore, che assume le funzioni di segretario verbalizzante per questo specifico oggetto. La sostituzione deve essere riportata a verbale.

Il Consiglio del Centro delibera sulle richieste di adesione con maggioranza qualificata di non meno dei due terzi degli aventi diritto, motivandone, in caso di mancato accoglimento, le ragioni. Qualora la domanda di adesione venga reiterata e il Consiglio del Centro mantenga la propria posizione negativa, la questione è demandata agli Organi di governo dell'Ateneo, ai quali spetta di deliberare in via definitiva.

Spetta inoltre al Consiglio del Centro:

- approvare le proposte di conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti estranei al Centro;
- approvare le spese superiori ai limiti di quelle in economia fissati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

Per la validità delle riunioni ordinarie o straordinarie del Consiglio del Centro è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale.

#### **Art. 12 - Riunioni del Consiglio del Centro**

Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 31 marzo per l'approvazione della relazione annuale delle attività svolte; entro il 15 dicembre per l'approvazione del piano annuale delle ricerche. Inoltre, il Consiglio può essere convocato dal Direttore in via ordinaria quando se ne presenti la necessità.

Su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei membri del Consiglio il Direttore convoca il Consiglio in via straordinaria.

Per la validità delle riunioni è necessario che la convocazione sia avvenuta per comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza a tutti i membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

#### **Art. 13 - Verbale delle riunioni del Consiglio del Centro**

Il Segretario del Consiglio redige il verbale provvisorio delle riunioni. Le parti di verbale contenenti delibere che devono entrare in vigore prima della seduta successiva sono presentate per l'approvazione da parte del Consiglio seduta stante al termine della seduta stessa. Il verbale diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio nella successiva riunione.

#### **Art. 14 - Votazioni del Consiglio del Centro**

Le mozioni, che devono essere presentate per iscritto e formulate in forma affermativa, sono approvate quando il numero dei voti favorevoli sia maggiore della somma dei voti contrari ed astenuti. In caso di

parità prevale il voto del Direttore. Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano. Si ricorre obbligatoriamente al voto segreto quando l'argomento tratti questioni concernenti le persone.

### **Art. 15 - Il Direttore del Centro**

Il Direttore del Centro svolge attività di sovrintendenza e coordinamento del Centro, curando l'attuazione dei deliberati del Consiglio. Il Direttore è responsabile della gestione e organizzazione amministrativa del Centro ed è in questo coadiuvato dalla U.O. di riferimento, secondo quanto indicato dall'art.8 lett.B del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", la quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Il Direttore è eletto dal Consiglio fra gli stessi afferenti al Centro a maggioranza degli aventi diritto.

Resta in carica cinque anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta. L'elezione del Direttore avviene a scrutinio segreto nel corso della prima seduta del Centro dopo la sua istituzione e dopo ogni eventuale rinnovo. In caso si renda necessaria la rielezione di un nuovo Direttore, il membro del Consiglio con maggiore anzianità accademica convoca entro sessanta giorni dalla data di revoca del Direttore uscente l'assemblea degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Direttore. Nelle more dell'elezione e nomina del nuovo direttore le funzioni del Direttore del Centro sono svolte dal Vicedirettore.

Il Direttore designa un componente del Consiglio quale Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Se l'assenza o l'impedimento si prolungano per oltre quattro mesi, il Direttore decade.

In caso di eventuali dimissioni o cessazione per qualsivoglia causa del Direttore, viene eletto un nuovo Direttore. In caso di rielezione del Direttore nel corso del quinquennio, il mandato del nuovo Direttore sarà limitato al periodo intercorrente tra la nomina e la scadenza del quinquennio di durata del Centro.

Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'Amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.

Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- coordina le attività del Centro;
- convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva;
- approva contratti, convenzioni e ratifica le richieste di finanziamento e i contributi di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruità con le finalità istituzionali limitatamente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi;
- predisporre al termine di ciascun anno la relazione sulle attività svolte nonché una relazione valutativa sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- predisporre il piano annuale delle ricerche e le richieste di finanziamento;

- propone al Consiglio i nominativi dei coordinatori delle Unità Operative;
- mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro.

#### **Art. 16 - Rapporti tra il Centro ed i Dipartimenti**

I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro strumentazioni e laboratori, su richiesta dei componenti partecipanti al Centro, secondo quanto definito nel Regolamento del Centro.

Possono aderire al Centro i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Parma interessati alle finalità ed alle attività di ricerca proprie del Centro medesimo.

Le nuove richieste di adesione dovranno essere approvate dall'Organo di Governo della struttura interessata, con delibera che indichi i nominativi dei docenti che intendono aderire al Centro e le risorse messe a disposizione del Centro stesso e, successivamente, inviate al Direttore affinché le sottoponga all'esame del Consiglio del Centro, che si pronuncerà in merito.

Ciascun Dipartimento, con delibera motivata del rispettivo organo collegiale, qualora non avesse più interesse a far parte del Centro, invia al Direttore del Centro e, per conoscenza al Rettore, comunicazione scritta di recesso. I Dipartimenti potranno ritirare la propria adesione al Centro pur garantendo la continuità delle attività del Centro facendo fronte agli impegni sino al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle attività conseguenti.

#### **Art. 17 - Modifiche del Regolamento**

Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza assoluta dal Consiglio del Centro. Ogni modifica o variazione del presente regolamento e dell'allegato, approvata dal Consiglio del Centro, dovrà essere comunicata a cura del Direttore, per l'approvazione, agli organi di Governo dell'Ateneo e sarà resa operante da apposito decreto rettorale.

#### **Art. 18 - Norme finali e transitorie**

All'atto dell'adeguamento del Regolamento del Centro, sono componenti del Centro i Ricercatori elencati nell'all.to 4.

Nella sua prima adunanza successiva all'adeguamento del Regolamento del Centro sempre come sopra citato, e prima di procedere all'elezione del Direttore, in deroga agli artt.11 e 15, il Consiglio nomina i coordinatori delle Unità Operative, che seduta stante ne divengono componenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università degli Studi di Parma.